

COMUNE DI BERGANTINO

PROVINCIA DI ROVIGO

CAP 45032 – Via Vittorio Emanuele II° n. 107

Telefono 0425.805250 – Fax 0425.805230

ALLEGATO G

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DEL PARCO GIOCHI "BERGANTINO"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 02/08/2019

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 14/08/2019 al 29/08/2019

Entrata in vigore in data 30/08/2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 20/07/2020

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 27/07/2020 al 11/08/2020

Entrata in vigore in data 12/08/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 24/11/2020

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 30/11/2020 al 15/12/2020

Entrata in vigore in data 16/12/2020

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del parco giochi "Bergantino", ubicato in via Manzoni, definendo le norme sull'accesso e sul corretto uso dell'area e delle attrezzature, in quanto aventi importanti funzioni ricreative e ludiche.

Lo scopo principale delle norme ivi previste è la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano il parco pubblico.

Gli altri scopi sono:

- salvaguardare lo spazio verde, il decoro, l'ordine, la pulizia, l'ambiente;
- promuovere l'aggregazione, la socializzazione e l'attività ludica attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati, nel rispetto della quiete pubblica.

TITOLO II – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

ART. 2 – USO DELLE STRUTTURE

Il parco giochi "Bergantino" è aperto al pubblico tutti i giorni, secondo l'orario di apertura sotto definito:

- dal 1° ottobre al 31 marzo: dalle ore 10,00 alle ore 17,00;
- dal 1° aprile al 30 settembre: dalle ore 9,00 alle ore 22,00.

Eventuali cambiamenti degli orari di apertura al pubblico del parco giochi "Bergantino" saranno definiti dalla Giunta Comunale, previa consultazione dei capigruppo consiliari".

Le attrezzature per il gioco dei bambini, le attrezzature del percorso fitness e la pista da bocce possono essere liberamente utilizzati, usando cura ed attenzione, nel rispetto della loro destinazione d'uso.

Per i giochi, secondo le specifiche del costruttore, sono previste per ciascuna struttura le indicazioni relative all'età di utilizzo. Le età consentite per l'uso dei giochi sono di seguito specificate:

- la ridotta con palestra: dai 3 agli 8 anni;
- la palestra: dai 5 ai 12 anni;
- l'altalena e l'altalena a due posti: dai 5 ai 12 anni;
- l'aereo su molla, la moto su molla e il cavallo su molla: dai 3 agli 8 anni;
- il riccio su molla: dai 2 ai 6 anni;

giochi inclusivi:

- la struttura multifunzione "Cullerma": dai 3 ai 12 anni;
- l'oca su molla "Anky" e la moto su molla "Jetsky": dai 3 ai 5 anni;
- la casetta con pannello "Tylle": dagli 1 ai 5 anni.

L'utilizzo delle attrezzature ludiche che verranno implementate dovrà sempre avvenire nel rispetto delle norme generali del presente regolamento e delle specifiche tecniche del costruttore.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

ART. 3 – COMPORTAMENTI E ATTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del parco, nonché del rispetto delle attrezzature e impianti in esso ubicati è vietato l'accesso:

- a) alle biciclette o altri velocipedi;
- b) ai mezzi a motore, esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale per lo scarico di merci/materiali e/o in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi, nonché i mezzi di soccorso, di polizia e gli ausili per le persone disabili;

c) ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola. La presente disposizione non si applica a quanti, privi della vista o invalidi, siano accompagnati da cani guida.

2. E' altresì vietato:

- a) fumare e bere bevande alcoliche e superalcoliche all'interno del parco giochi;
- b) creare punti di bivacco;
- c) gettare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- d) è comunque vietato conferire, nei cestini porta rifiuti, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;
- e) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- f) campeggiare e/o pernottare;
- g) arrecare danni alle piante ed alle aree verdi;
- h) salire con i piedi sulle panchine, arrampicarsi sulle mura di cinta o sulla cancellata;
- i) giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica;
- l) soddisfare bisogni fisiologici al di fuori degli esistenti servizi igienici;
- m) danneggiare o imbrattare con scritte la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- n) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
- o) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento e occupare il parco con attrezzature, anche temporaneamente, senza preventiva specifica autorizzazione del Comune;
- p) svolgere attività comunque incompatibili alle finalità del parco e dell'area verde attrezzata a gioco e relax.

3. E' fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente e di rispettare sia le piante che le attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli secondo quanto stabilito all'articolo 5.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 4 – MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria e straordinaria del parco giochi "Bergantino", delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale, che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

Qualora fossero necessarie operazioni di manutenzioni sui giochi, queste saranno segnalate da idonea cartellonistica e le strutture non saranno utilizzabili fino a cessata manutenzione.

I giochi che, causa malfunzionamenti o rotture, non risultassero essere praticabili e agibili, saranno segnalati da apposita cartellonistica e non utilizzabili fino a nuovo ordine, previo controllo degli uffici preposti.

ART. 5 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), b) e c) del presente Regolamento, sono puniti con una sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2 dalla lett. a) alla lett. p) del presente Regolamento, sono puniti con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro - pagamento in misura ridotta Euro 100,00.

3. I trasgressori dovranno inoltre risarcire i danni al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.
4. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.
5. Sono, comunque, sempre applicabili le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno di ciascun parco.

ART. 6 – VIGILANZA E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

La Polizia Locale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONI E USO DEL PARCO IN VIA ECCEZIONALE

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare il parco giochi, in via prioritaria, per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

Al di fuori dell'utilizzo generico del parco giochi, come disciplinato dal presente Regolamento, associazioni potranno richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco giochi per organizzare incontri, manifestazioni, attività, etc. che non siano incompatibili o in contrasto con le finalità del parco giochi e non ne pregiudichino l'ambiente naturale.

In tal caso il Comune concede l'utilizzo del parco giochi articolando, nell'atto di autorizzazione, una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui viene formulata la richiesta. Il provvedimento autorizzatorio verrà rilasciato dal Responsabile del Settore III Tecnico e potrà, in ragione dell'attività svolta, essere subordinato al rilascio di apposita cauzione.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune di Bergantino (RO).